



# amia

AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027  
[www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) - [amia.verona@amiavr.it](mailto:amia.verona@amiavr.it) – [amia.verona@cmil.autenticazione.it](mailto:amia.verona@cmil.autenticazione.it) - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10  
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 5.667.490,00- C.F. e P.IVA 02737960233

**ACCORDO QUADRO  
(Art. 59, comma 3 D.Lgs. 36/2023)**

**PROGETTO EX ART. 41 DLGS 36 DEL 2023 E CAPITOLATO  
TECNICO RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA  
ALL’AFFIDAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 71 DEL  
D.LGS. 36 DEL 2023 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA DI  
STOVIGLIE BIODEGRADABILI COMPOSTABILI PER GLI ANNI  
2025 E 2026 CON OPZIONE DI RINNOVO PER GLI ANNI 2027  
E 2028, DA AFFIDARSI SECONDO IL CRITERIO  
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA**

**LOTTO UNICO C.I.G. B66511370E**

**APPALTO 670649\_424**

**RDO rfq 502**

**RUP ALBERTO MICHELAZZO**

### **Art. 1) Oggetto dell'Accordo quadro.**

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto la fornitura di stoviglie e posate e bicchieri in materiale biodegradabile e compostabile da distribuire in occasione delle manifestazioni cittadine, da effettuarsi mediante accordo quadro, per un importo massimo totale delle forniture affidabili pari ad € 200.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza pari a zero per il periodo di due anni di affidamento con opzione di rinnovo per ulteriori anni due, per ulteriori € 200.000,00 + IVA.

La Stazione Appaltante, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 81/2008, vista la determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Si precisa che le quantità dei prodotti indicate nell'Allegato I "Offerta Economica" sono indicative e valide solo ai fini dell'aggiudicazione; potranno pertanto subire variazioni sia in più che in meno nell'ambito dell'importo di spesa massimo sopra indicato senza che per questo la ditta aggiudicataria (di seguito denominata "Appaltatore") maturi diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

La fornitura del materiale non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno. Il presente Capitolato Tecnico da conto dell'applicazione dei criteri ambientali minimi di settore ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e sono da intendersi integrativi, per gli aspetti ambientali, rispetto ai requisiti tecnici o obblighi normativi, derivanti da Regolamenti europei o norme nazionali, già vigenti per il settore.

Si riporta di seguito il quadro economico

Numero Lotto	Descrizione beni		CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo, IVA esclusa
1	Fornitura di stoviglie e materiale biodegradabile compostabile		39222110-8 - Posateria e piatti monouso	P	490.000,00
A	1	Importo componente valore della fornitura (anni due)			200.000,00
	2	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			0,00
[A]	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI				200.000,00
A1	3	Importo componente valore della fornitura (anni due)			200.000,00
	4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)			0,00
[A1]	TOTALE IMPORTI PRESTAZIONI IN CASO DI ATTIVAZIONE OPZIONE DI RINNOVO ex art 14 comma 4 D.Lgs.36/23				200.000,00
[A+A1+B]	VALORE STIMATO DELL'APPALTO NETTO				400.000,00

### **Tabella O: Elenco dei prodotti richiesti:**

Sottoindicati gli articoli richiesti con **quantitativi presunti annui** dell'accordo quadro, sulla base delle utilizzazioni dell'anno precedente.

I quantitativi indicati non comporteranno alcun obbligo o impegno a carico della Stazione Appaltante nel raggiungimento delle suddette quantità.

<b>Articolo</b>	<b>Quantitativi annui stimati richiesti</b>
Forchetta 16 cm lunghezza, sfusa +/- 10%	62.500
Coltello 16 cm lunghezza, sfuso +/- 10%	7.500
Cucchiaino 16 cm lunghezza, sfuso +/- 10%	62.500
Kit forchetta in + salvietta packaging	112.500
Bis forchetta + coltello + salvietta packaging	125.000
Tris Posate + forchetta + coltello + cucchiaino + salvietta packaging	2.500
Paletta caffè in legno imbustata	36.250
Cannucce, 7x21 cm, imbustate singolarmente biodegradabili, sfuso +/- 10%	12.500
Piatto piano Ø cm. 17/18	40.000
Piatto piano Ø cm. 23	125.000
Piatto piano Ø cm. 26	2.500
Piatto ovale cm.26x19	50.000
Piatto fondo 680 ml Ø 18 cm	125.000
Piatto biscomparto Ø cm. 23	4.000
Coppetta risotti 460 ml Ø 18 cm	115.000
Vaschetta per patatine 450 ml	90.000
Bicchiere PLA 150-170 cc. tacca 0,15 +/- 10%	150.000
Bicchiere PLA 200-250 cc. tacca 0,20 +/- 10%	140.000
Bicchiere PLA 250-335 cc. tacca 0,25 +/- 10%	25.000
Bicchiere PLA 300-400 cc. tacca 0,30 +/- 10%	162.500
Bicchiere PLA 400-500 cc tacca 0,40 +/- 10%	12.500

Bicchiere PLA 210 ml +/- 10%	25.000
Bicchiere PLA 280 ml +/- 10%	12.500
Tazzina caffè 100 cc. 100cc +/- 10% cartoncino con rivestimento interno certificato biodegradabile e compostabile	62.500

#### **1.4) Offerta economica.**

##### Prezzi di vendita.

L'offerta economica dovrà contemplare il dettaglio dei prodotti e dei relativi prezzi. Quest'ultimi devono essere comprensivi di ogni onere a carico dell'Appaltatore, come prescritto dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023, pena negativa valutazione in merito a punteggi discrezionali connessi alla professionalità dimostrata nell'offerta di gara.

In caso di discordanza tra importo indicato nel modulo offerta e in piattaforma prevarrà quello più vantaggioso per la Stazione Appaltante.

#### **Art. 2) Durata del contratto e recesso**

Il presente Accordo quadro ha durata biennale decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 200.000,00 (esclusa IVA), ed in caso di attivazione dell'opzione di rinnovo, da effettuarsi mediante insindacabile decisione della Stazione Appaltante, la durata del contratto sarà di ulteriori anni due (mesi 24), fino al raggiungimento di un massimale di ulteriori € 200.000,00 (esclusa IVA).

Alla prima scadenza contrattuale AMIA Verona SpA, qualora l'importo di € 200.000,00 non sia esaurito, si riserva di esercitare l'opzione di proroga contrattuale per un ulteriore periodo semestrale, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni, fermo l'importo iniziale dell'accordo quadro.

In tale caso, qualora Amia opti per il rinnovo contrattuale, la durata complessiva dell'accordo quadro non potrà comunque superare gli anni quattro.

Tali importi costituiscono il limite massimo di spesa della Stazione Appaltante e pertanto l'Operatore aggiudicatario non potrà emanare ordini in eccedenza. Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.

L'accordo quadro dovrà ritenersi concluso all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo.

L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

#### **Art. 3) Caratteristiche dei prodotti**

Le stoviglie in materiale biodegradabile e compostabile dovranno essere certificate secondo norma UNI EN 13432 "Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione".

**Tutti i prodotti, inoltre, dovranno essere "PFAS free".**

In particolare, tutti i prodotti offerti, quale requisiti ai sensi degli artt. 113 e 57 comma 2 del Codice, oltre quanto previsto nei requisiti obbligatori indicati nel Disciplinare id gara, visto quanto previsto dallo Schema di certificazione di European Bioplastics per il Seedling logo e dalla comunicazione di TÜV Austria del 07/06/2022, dovranno essere "PFAS free", dove per tale ad intendersi prodotti contenenti una concentrazione di fluoro categoricamente inferiore ai 100 ppm.

La rispondenza a tale requisito viene considerata con particolare attenzione dalla Stazione Appaltante, visto l'interesse della medesima ad ottenere una fornitura totalmente compostabile: la

mancata rispondenza al predetto requisito, non solo costituirà censura all'accesso alla procedura di gara, per illegittimità dell'offerta ai sensi degli artt. 113 e 57 del Codice ma anche, in violazione delle medesime norme, ma costituirà anche causa immediata di decadenza espressa dal contratto di fornitura, laddove individuata in sede di verifiche di conformità.

La rispondenza al requisito verrà verificata da certificazione prodotta dall'O.E.

La verifica della corrispondenza PFAS free dei prodotti offerti sarà effettuata sulla campionatura offerta.

Si applicano alla presente procedura di gara le modifiche al DM 6 novembre 2023 del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica di cui al DM 17 maggio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 giugno 2024.

La certificazione deve essere relativa al prodotto finito offerto. Nel caso in cui l'offerente non sia in grado di esibire i certificati per una determinata categoria di prodotto potranno essere accettati, in deroga, certificati relativi alla materia con cui i prodotti sono realizzati, unitamente ad una dichiarazione riguardante la composizione del manufatto. Copia dei certificati deve essere presentata unitamente ai documenti di gara come meglio specificato nel disciplinare di gara.

I bicchieri per bevande calde in carta biodegradabili e compostabili, come previsto dalla normativa europea EN 13432, dovranno essere riciclabili nel compostabile con grammatura minima di carta per bicchiere in 250 g/m<sup>2</sup>, con laminatura interna in P.L.A. non inferiore a 30 gr/mq.

### 3.1. Idoneità al contatto alimenti

Tutti i prodotti offerti dovranno essere conformi alla legislazione comunitaria e nazionale vigente in merito a materiali e oggetti destinati a venire in contatto con gli alimenti (Reg. CE 2023/2006; Reg. CE 1935/2006; D.M. 21/3/1973 ss. mm. ii. oltre ad altre legislazioni a carattere specifico per prodotto/materiale/processo). I materiali dovranno essere corredati da Dichiarazione di Conformità (ex Reg. CE 1935/2004, art. 16). Copia delle dichiarazioni di conformità deve essere presentata unitamente ai documenti di gara, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

### 3.2. Dettaglio della documentazione tecnica e dei criteri tecnici & qualitativi

L'offerta Tecnica dovrà contenere le specifiche tecniche ed i prodotti previste al primo comma del presente articolo. La stessa può, tuttavia, **essere migliorata secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara e delle specifiche** sottoindicate, al fine dell'ottenimento dei punteggi tecnici (fino a 70 punti tecnici), se presentate coi seguenti **criteri premianti**.

### 3.3. Criteri premianti.

Nella presente procedura di gara si farà utilizzo dei seguenti criteri premianti:

- **Riduzione dell'impatto ambientale – vicinanza dell'Operatore Economico alla Stazione Appaltante**: distanza della sede dell'O.E. dalla S.A.: se a distanza superiore a 300 km dalla Stazione Appaltante, non si assegnerà punteggio; se a distanza intercorrente tra 300 e 200 km verrà assegnato punteggio; maggiore punteggio laddove a distanza Tra 200 e 100 km; massimo punteggio laddove a distanza inferiore a 100 km.
- **Fornitura "cross docking" dei prodotti forniti**: le consegne, dovranno avvenire entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di impegno dell'azienda alla consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, verrà attribuito maggiore punteggio, ovvero ancora migliorativa: entro 4 giorni lavorativi dalla richiesta. Le specifiche modalità di consegna sono indicate all'art. 7.
- **Minimo di forniture annue**: Si prevede, sulla base dello storico delle precedenti commesse, la S.A. necessiterà, in media, di non meno di 30 forniture annue; verrà attribuito maggiore punteggio in caso di 30 a 50 forniture annue; ulteriore in caso di 50 a 70 forniture annue; punteggio massimo per le offerte Fino a 100 forniture annue. Si precisa che, laddove l'Operatore Economico offrisse un numero di forniture annue che poi non si dimostri in grado di adempiere, questo costituirà causa espressa di risoluzione contrattuale.
- **Minimo d'ordine**: la S.A prevede un minimo d'ordine, per ogni prodotto offerto dall'O.E., in nn. 5 cartoni di referenza singola, con punteggio maggiore in caso di offerta migliorativa;

- **Compostabilità degli imballi utilizzati per i kit posate con tovagliolo.** Gli imballi, al fine dell'attribuzione di un punteggio premiante, dovranno essere compostabili secondo normativa UNI EN 13432, anch'essi aventi le caratteristiche di cui all'art. 3. Non verrà attribuito punteggio in caso di nessun imballo comportabile per kit posate con tovagliolo offerto. Verrà attribuito punteggio per offerta di kit posate con tovagliolo con il 100% di imballo avente le specifiche di cui all'art. 3.
- **Ulteriori certificazioni specifiche aziendali rispetto al minimo legale.** Verranno valutate certificazioni ambientali o responsabilità sociale d'impresa, come ad esempio "BCorp", Sedex, Ecovadis ed ulteriori equivalenti.
- **Qualità dei beni forniti desunti dalla campionatura ricevuta:**
  - Verrà valutata anzitutto mediante dimostrazione di infrangibilità del prodotto, con TEST di infrangibilità anche manuale. Test che possa venire fatto fisicamente con la campionatura; qualità visiva del prodotto; assenza di umidità nei prodotti a campionatura; durabilità dei prodotti a campionatura.
- **Progetto di comunicazione finalizzato a veicolare informazioni ai funzionari/responsabili delle verifiche di conformità sulle misure di sostenibilità ambientale della fornitura e ad incentivare corrette abitudini di gestione dei rifiuti** specificando, in modo sintetico, anche per mezzo di tabelle o schemi:
  - le informazioni che si intende veicolare;
  - tempi e frequenza di somministrazione delle informazioni;
  - modalità di svolgimento;
  - strumenti per la veicolazione delle informazioni.
  - Allegare relazione di max 35 righe (formattazione richiesta: carattere "Arial" dimensione "11"; interlinea "1,5"). Si consiglia di utilizzare l'allegato "H". Si avverte che la Commissione Giudicatrice, in caso di relazioni che superino il limite sopra indicato, attribuirà il punteggio limitandosi all'esame del contenuto delle prime 35 righe. La Commissione si riserva di verificare il rispetto delle regole di redazione richieste e in caso di superamento del limite indicato, procederà come sopra previsto.

#### **Art.4) Campionatura**

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire presso la sede dell'Appaltante un campione per ogni modello offerto rispettando l'elenco dei prodotti di cui alla tabella O dell'art. 1.

I campioni dovranno essere consegnati all'Appaltante in porto franco ed entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta. I campioni non saranno restituiti.

#### **Art.5) Precisazioni**

Pena l'esclusione della ditta concorrente, l'offerta dovrà riguardare tutti gli articoli richiesti.

Gli articoli dovranno soddisfare i requisiti minimi indicati nel presente capitolato Tecnico (cfr. art. 3).

Ne consegue che la mancanza e/o la non conformità di uno solo dei predetti articoli comporterà l'esclusione della ditta concorrente dalla gara d'appalto in oggetto.

#### **Art.6) Verifiche e controlli**

L'Appaltante, prima dell'aggiudicazione definitiva, provvederà a verificare la rispondenza dei campioni presentati dall'Appaltatore in sede di gara, con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato e dalle norme vigenti in materia. Qualora le verifiche dessero esito negativo, l'Appaltante revocherà l'aggiudicazione e si rivolgerà alla Ditta offerente che segue in graduatoria. È comunque fatto salvo il diritto al rimborso del danno che ne dovesse derivare all'Appaltante.

L'Appaltante, durante tutta la durata del contratto, si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, anche a mezzo di laboratorio specializzato verifiche circa la corrispondenza degli articoli forniti. L'esito negativo di tali verifiche comporterà l'addebito all'Appaltatore delle relative spese.

L'assenza di conseguenti azioni da parte dell'Appaltatore per rimuovere la causa della difformità, costituiranno motivo di rescissione del contratto per colpa dell'Appaltatore stesso nei modi e termini previsti dal competente articolo del presente Capitolato.

### **Art.7) Modalità e tempi di consegna**

La committente procederà ad emettere ordinativi, via fax, mail, telefono sulla base delle proprie effettive esigenze.

Le consegne, da effettuarsi nelle modalità indicate in sede di offerta da parte dell'Operatore Economico, **comunque non oltre i giorni 6 lavorativi**, dovranno essere effettuate, in porto franco, presso il magazzino dell'Appaltante sito in Via Bartolomeo Avesani, 31 - Verona, che effettua il seguente orario:

- 7,00 – 18,30 dal lunedì al venerdì (giornate festive escluse);
- 7,00 – 12,00 il sabato (giornate festive escluse).

**Si prevede, sulla base dello storico delle precedenti commesse, la S.A. necessiterà, nel minimo, di nn. 30 consegne annue di prodotti.** La stazione Appaltante, infatti, in quanto tramite per gli eventi locali volta per volta selezionati, inoltrerà gli ordini pervenuti dall'utilizzatore finale delle forniture, e questi ultimi dovranno essere indicati dall'Operatore Economico sul Pallet di fornitura/plico di spedizione, specificamente per singola fornitura, al fine di facile smistamento da parte della S.A.

La Stazione Appaltante non accetterà fornitura di materiale ulteriore rispetto a quanto ordinato volta per volta. Il materiale ulteriore ricevuto non verrà incorporato nei magazzini della Stazione Appaltante.

Gli Ordinativi, attuativi del Contratto, saranno emessi per il tramite dell'Ufficio approvvigionamenti per il fabbisogno della Stazione Appaltante. Per la trasmissione degli Ordinativi è prevista la forma scritta via e-mail o via fax. Nei singoli ordinativi sarà specificata la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei prodotti da fornire. L'Operatore Economico dovrà provvedere all'esecuzione della fornitura a seguito della ricezione dell'Ordinativo e sarà tenuta ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.

Le Parti stabiliscono che le forniture dovranno essere eseguite dalla Società con le modalità e le tempistiche stabilite al presente articolo; in caso di inadempimento/i trovano applicazione le penali di cui al successivo art. 18. L'esecuzione delle forniture si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.

L'Operatore economico si impegna a fornire prodotti identici per qualità e confezione a quelli offerti.

### **Art.8) Prezzi contrattuali**

I prezzi contrattuali saranno fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura.

I corrispettivi dovuti alla Società per le forniture indicate dal contratto e richieste nei singoli ordinativi, sono calcolati applicando i prezzi offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dalla Stazione Appaltante previa presentazione di regolare fattura che sarà emessa con cadenza mensile riepilogativa delle consegne effettuate nel mese di riferimento, che sarà effettuata nei modi di cui all'art. 12.

L'Operatore Economico dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico.

In caso di inadempimento da parte della Società, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

### **Art. 9) Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a completo carico dell'appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Amia Verona Spa:

1. il rispetto delle norme di sicurezza;

2. tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura;
3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal T.U. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro;
4. tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni;
5. tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

#### **Art. 10) obblighi retributivi, contributivi ed assistenziali e comunicazioni**

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nella fornitura oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

#### **Art. 11) anticipazioni**

All'Impresa non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

#### **Art. 12) fatturazioni e pagamenti**

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

La fattura dovrà riportare il numero CIG. I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.



### **Art. 13) cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 del D. lgs. n. 36/2023, l'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione: La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto ... [la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria;

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede

la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c 1. Riduzione del 10% (art. 106, comma 8, terzo periodo, prima parte del D.Lgs. n. 36/2023), in quanto il sottoscritto Operatore Economico presenta una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D. Lgs 36/2023

c 2. Riduzione del 10% (art. 106, comma 8, quarto periodo del D.Lgs. n. 36/2023): in quanto il sottoscritto Operatore Economico è in possesso di uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D.Lgs. 36/2023 (serie UNI EN ISO 14000 – ISO 28000).

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nell'Allegato E il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute negli Allegati Generici della Tender, qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

#### **Art. 14) tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

#### **Art. 15) cessione del credito**

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

#### **Art. 16) divieto di cessione del contratto – cessione dell'azienda**

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Trova applicazione l'art. 120, comma 12, del D. lgs. n. 36/2023.

### **Art. 17) riservatezza**

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

### **Art.18) Penali e contestazioni**

Qualora l'Appaltatore non rispetti i tempi di consegna previsti, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera di euro 400,00, ex art.126 del d.lgs.36 del 2023, viste le gravissime conseguenze legate al ritardo nelle consegne, derivanti dalla natura del servizio connesso alla fornitura ad oggetto dell'appalto, per il quale una ritardata consegna nei termini richiesti rende inutilizzabile la merce fornita.

L'applicazione della penale avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

### **Art. 19) risoluzione del contratto**

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive) segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa procederà alla risoluzione del contratto.

AMIA Verona spa si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario nei seguenti casi:

- a) nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti gli articoli del presente capitolato);
- b) nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;
- c) scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale della ditta appaltatrice;
- d) qualora la ditta appaltatrice nell'espletamento della fornitura si renda colpevole di frodi;
- e) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;
- f) per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- g) per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate.

È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della

procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

#### **Art. 20) riserve e reclami**

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

#### **Art. 21) osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti**

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

#### **Art. 22) spese contrattuali**

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

#### **Art. 23) trattamento dati personali**

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

#### **Art. 24) foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

#### **Art. 25) modalità di partecipazione e criteri di assegnazione dell'appalto**

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

**Art. 26 – obbligo del rispetto del modello organizzativo d.lgs 231/01 e del codice etico aziendale**

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale [www.amiavr.it](http://www.amiavr.it) e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D. Lgs. 231/01 e sue successive modifiche e integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare a eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIA Verona SpA ai sensi del D. Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.